



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 211 DEL 06/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SEGGIO DI GARA – RIDEFINIZIONE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE AL SETTORE XI “APPALTI, CONTRATTI, PATRIMONIO”

L'anno duemilaventuno, addì sei del mese di Maggio alle ore 17:35 e ss, nella Sede Municipale, in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni di cui alla determinazione sindacale n. 23 del 20 marzo 2020, prorogata con determinazione sindacale n. 1 del 07 gennaio 2021, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì, dalla Sede Municipale

Eseguito l'appello risultano, in videoconferenza:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco		Assente
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore		Assente
TOTALE		6	2

Partecipa alla seduta, in videoconferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale , Dott. Valentino Pepe.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti in videoconferenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di organizzazione del seggio di gara – ridefinizione delle competenze attribuite al Settore XI “Appalti, Contratti, Patrimonio”

Il sottoscritto Dr. Rosario Spata, Dirigente del Settore XI, “Appalti, contratti, patrimonio”, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 7/2019 e dell’art 7 del D.p.r. n. 62/2013, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Richiamata la deliberazione di G.M. n° 1088/2001 recante il modello organizzativo della struttura e attribuzione delle competenze nel testo vigente a seguito delle successive modifiche e integrazioni intervenute;

Richiamata, in particolare, la recente deliberazione giuntale n° 369 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell’Ente articolato in dodici settori e con la quale, per la parte qui di interesse, è stato istituito il settore undicesimo “*Appalti, contratti, patrimonio*”;

Rilevato:

- che occorre ridefinire le competenze attribuite ai servizi di cui si compone il Settore “Appalti, contratti, patrimonio” alla luce delle numerose modifiche normative introdotte in materia di appalti pubblici con particolare riferimento a quelle previste dal nuovo codice dei contratti e dalla regolamentazione secondaria ivi richiamata nonché in materia di patrimonio immobiliare dove, sotto il profilo procedimentale, è opportuno evidenziare la centralità del servizio Patrimonio rispetto alle esigenze di assegnazione rappresentate dai vari settori dell’Ente ;

Evidenziate, in particolare, le ragioni che hanno determinato l’Amministrazione, anche alla luce delle esigenze di speditezza sottese alle norme previste dalla legge n. 120/2020, in materia di appalti pubblici, di prevedere un “*Centro unico decisionale*” al quale attribuire, ferme restando le competenze infungibili previste dalla legge in capo al R.U.P. o al dirigente del settore proponente, le competenze riguardanti la gestione di tutte le procedure di gara concernenti gli appalti (e le concessioni) di lavori, servizi e forniture, inserendola all’interno di un settore autonomo che si occupi dei contratti pubblici, conseguenti all’esito delle procedure di gara o di asta pubblica o di dismissione o valorizzazione del patrimonio immobiliare. La previsione di una figura dirigenziale dedicata alla trattazione dei procedimenti di gara consentirebbe, inoltre, di presidiare direttamente, senza ricorrere all’apporto di apposita Commissione, la fase di scrutinio della documentazione amministrativa nelle gare dove il criterio è quello dell’OEPV, con evidenti e tangibili risparmi di spesa alla luce della vigente normativa nazionale e isolana (art. 77 del Codice, art. 8 L. R. n. 12/2011 e s.m.i., Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12);

Preso atto:

- che, seguendo un pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, formatosi già nel vigore del codice De Lise (D. Lgs. n. 163/2006), il principio dell’unicità della commissione di gara deve intendersi riferito esclusivamente alla “generale attività valutativa”, potendosi riservare agli

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

ordinari organi della stazione appaltante – qualificabile eventualmente come “seggio di gara” – “la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti delle concorrenti,...”. Pertanto deve ritenersi che successivamente all’entrata in vigore del Codice dei Contratti, del tutto legittimamente una stazione appaltante prevede nel disciplinare di gara che il procedimento di aggiudicazione di un appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia affidato a due commissioni differenti, qualora senza alcuna commistione tra i diversi momenti procedurali ad una siano affidati i compiti tipici del seggio di gara c.d. “aggiudicatrice”, ed all’altra c.d. “giudicatrice” vengano affidati in via esclusiva le valutazioni delle offerte (cfr., *Consiglio di Stato, sez. V, 25/02/2016, n° 780; Consiglio di Stato, sez. IV, 17/02/2014, n° 749*);

- che il nuovo codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016, art. 77) ancora più esplicitamente prevede che *“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (...) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e’ affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”*;

- che l’art. 31 del nuovo codice dei contratti (D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.) stabilisce che «Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti».

- che le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali, al paragrafo 5.2, stabiliscono che “il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...);”;

Considerata, pertanto, la necessità di stabilire, in ragione delle coordinate di indirizzo dettate nel precitato atto giuntale (speditezza, uniformità, economie di spesa) e della specifica normativa in materia, l’esatta cornice delle attribuzioni da assegnare ai servizi di cui si compone il settore XI, “Appalti, contratti, patrimonio”;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Dato atto che la regolamentazione di cui alla presente deliberazione costituisce una integrazione del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e che, pertanto, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del citato testo unico la competenza all’adozione dell’atto è della giunta municipale;

Attesa la necessità di dichiarare immediatamente esecutivo l’emanando provvedimento al fine di consentire agli uffici preposti l’adozione degli atti conseguenziali;

Viste:

la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 04/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023 e il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023; la deliberazione di Giunta Municipale n° 200 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il PEG per il triennio 2021/2023;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con la programmazione contenuta nel Dup e nel Peg sopra richiamati;

Visto l'art. 12, c. 2, della legge regionale n° 44/1991 nel testo vigente;
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare le superiore premesse e per l'effetto stabilire:

- di approvare il *Regolamento di organizzazione del Seggio di Gara*, allegato parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare la ridefinizione delle competenze attribuite ai servizi di cui si compone il settore XI, “Appalti, contratti, patrimonio”, *giusta* schede A, B, C allegate parte integrante alla presente deliberazione;
- di dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, il presente provvedimento di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91;
- di dare atto che il presente provvedimento ha natura organizzatoria, costituisce una integrazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e non comporta impegno di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 255 del 04/05/2021, che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale
Dott. Valentino Pepe

il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassì